

Articolo 1*Oggetto del Regolamento e principi generali*

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione, al personale interessato, degli incentivi per la progettazione previsti dall'art. 92 del D.lgs n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni e al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 1 dell'art. 10 del sopracitato decreto.

2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'Ufficio Tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione generale.

3. Per personale dell'Ufficio Tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente.

4. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.

5. Per D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 si intende il Codice degli appalti.

Articolo. 2*Norme in materia di progettazione*

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D.lgs 163/2006 sono prioritariamente affidate al personale dell'Ufficio Tecnico.

2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.lgs 163/2006.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le progettazioni di atti di pianificazione.

Articolo 3*Costituzione del fondo
per la progettazione*

1. il fondo di cui all'articolo 92 del D.lgs 163/2006, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori.

2. La quota percentuale incentivante è stabilita come previsto dall'art. 92 del D.lgs

163 del 12 aprile 2006.

3. Le somme corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori saranno inseriti nel quadro economico dell'opera o del progetto.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

*Caso di progettazioni eseguite
dal personale dell'Ufficio Tecnico*

- Responsabile Del Procedimento	16%
- Progettazione	28%
- Direzione Lavori – Coll. - CRE	28%
- Piano della Sicurezza:	0,2%
- Collaboratore	13,9%
- Collaboratore	13,9%
<hr/>	
TOTALE	100%

*Caso di progettazioni
eseguite da tecnici esterni*

- Responsabile Del Procedimento	30%
- Progettazione	1%
- Direzione Lavori – Coll. - CRE	1%
- Piano della Sicurezza:	0,2%
- Collaboratore	26%
- Collaboratore	16%
- Collaboratore	12,9%
- Collaboratore	12,9%
<hr/>	
TOTALE	100%

6. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del D.lgs 163/2006.

Articolo 4

*Costituzione e quantificazione del fondo per la
pianificazione*

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico de!

Comune di Montalcino, il fondo di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006 è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.

2. Per atti di pianificazione generate o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di Montalcino, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:

- Il piano regolatore generale;
- Piani attuativi del PRG;
- Il piano di area vasta;
- Il piano d'area dei trasporti;
- il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
- il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
- I piani di recupero;
- Il piano del traffico
- Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

3. Gli atti sopraindicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto auspicabile, alla circolare del Ministero di Lavori Pubblici 1° Dicembre 1969, n. 6679.

4. La tariffa urbanistica – ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969 n. 6679 - prevede per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio Comunale ovvero dell'Associazione per i piani d'area vasta, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale, o dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il Responsabile del Procedimento, al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile Del Procedimento 48%
- Gruppo progettazione o progettista 2%

- Collaboratore tecnico 25%
- Collaboratore Amm.vo 25%

Articolo 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato e quello individuato dall'art. 92 del D.lgs 163/2006, in relazione al progetto, ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. La Giunta, sentito il Responsabile del servizio, individua negli atti programmatici i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici; inoltre, per ogni opera provvede a designare Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 D.lgs 163/2006) nell'ambito dell'organico dell'ente. Il Responsabile del Procedimento è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico che è composto dai Progettisti, i Coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e i Collaboratori Tecnici e Amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.

4. Al Responsabile Unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l'onere della costituzione del Nucleo tecnico. In tale atto dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali e la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione ed il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardo adempimento. Il Responsabile

del Procedimento, nell'ambito della formazione dei Nuclei articolerà e designerà le figure professionali e quelle amministrative occorrenti, a partire dalla attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo.

5. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a costituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori in cui sono previsti il Direttore dei Lavori, i Direttori Operativi, Gli Ispettori di cantiere.

6. La nomina dell'Organo di Collaudo avviene a cura del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

7. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato dal Responsabile del Procedimento ad altri tecnici dell'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, ovvero, infine, a tecnici esterni.

8. La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatori della Giunta, o dalla Conferenza dei Sindaci per la pianificazione d'aria vasta, ed approvati in conformità al Piano degli investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. La Giunta designa inoltre i responsabili dei procedimenti di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.

9. I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale o, in sua assenza al Segretario dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

10. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai

tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

11. Quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti all'Associazione, ovvero per i piani d'area vasta, il Responsabile del Procedimento può essere motivatamente designato dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Sindaco del Comune in cui debba realizzarsi l'opera o la parte principale della medesima, tra i tecnici degli Uffici dei vari Enti, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.

12. Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell'Ente e dell'Associazione Intercomunale, quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti all'Associazione, il Responsabile del Procedimento può costituire il gruppo di lavoro previsto dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento, individuando e nominando i progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione, i collaboratori tecnici e amministrativi, il Direttore dei Lavori, gli eventuali Direttori Operativi, Gli Ispettori di cantiere e il Collaudatore, attingendo dal personale dipendente di altri Comuni aderenti all'Associazione, previa approvazione di atto di indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci, sentiti i Dirigenti o i Responsabili dei Settori/Aree degli enti interessati.

13. Analogamente a quanto previsto dal precedente comma, il Responsabile del Procedimento può costituire il gruppo di pianificazione previsto dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento, individuando e nominando il progettista o il gruppo di progettazione ed i collaboratori tecnici ed amministrativi per l'elaborazione dei Piani d'area vasta.

14. Il Responsabile del Procedimento, attraverso l'attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune o dall'Associazione.

15. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla

Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92 D.lgs 163/2006, relativamente; all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune o ai Comuni interessati, nel caso in cui l'opera o il Piano riguardi più Enti dell'Associazione Intercomunale, in conseguenza del suo comportamento. ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei Gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale..

3. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico prima dell'appalto dei lavori. Per progetti preliminari e definitivi di lavori non appaltati, l'incentivo potrà essere liquidato non prima di mesi sei dalla data di approvazione.

4. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

PRESTAZIONI	PERCENTU
per la adozione del piano	50%
per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
ad avvenuta approvazione del piano da parte del C.C.	20%
Totale generale	100%

5. Tutto il materiale prodotto è di

proprietà del Comune o dei Comuni interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

Articolo 7

Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna da parte del Responsabile del Procedimento nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, sarà applicata una penale pari a 2 centesimi del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni

2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile e dei componenti del Gruppo di Pianificazione costituito ai sensi del predetto art. 2, comma 3.

3. È facoltà del Comune o dell'Associazione, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del Responsabile del Procedimento ovvero rimuoverlo dall'incarico.

4. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 (trenta) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso Gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Direttore Generale o, in sua assenza del Segretario, ovvero, nel caso di cui all'art. 2, comma 3, con atto della Conferenza dei Sindaci, su proposta del Sindaco di riferimento, sentito il Responsabile del Procedimento.

5. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Articolo 8

Economie

1. Le quote parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non eseguite dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente, costituiscono economie eventualmente

riutilizzabili all'interno del quadro economico del progetto.

Articolo 9

Modalità di liquidazione

1. La liquidazione degli incentivi viene effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica al quale sono assegnate le risorse necessarie per l'esecuzione di lavori pubblici.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

1. Per i lavori in corso alla data di esecutività del presente regolamento e qualora i relativi progetti siano stati approvati successivamente all'entrata in vigore del D.lgs 163/2006, le presenti disposizioni potranno applicarsi a condizione che sia possibile reperire il finanziamento degli incentivi all'interno delle risorse già previste nel quadro economico di spesa dei progetti ed ivi già finanziate.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dalla Giunta Comunale ed entra in vigore al momento della esecutività della delibera di approvazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal D.lgs 163/2006.